

## **STATUTO**

### **ART. 1**

#### **COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

1. E' costituita l'Associazione denominata “**HO AVUTO SETE**” senza fini di lucro, di seguito denominata semplicemente l'Associazione, con sede in Modena, Via Cardinale Giovanni Morone n. 8, 41121 Modena.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.
3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta.

### **ART. 2**

#### **SCOPI E FINALITÀ**

1. L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge i seguenti scopi:
  - I) svolgere attività di cooperazione e sviluppo volte al miglioramento delle condizioni di vita sia delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, sia delle popolazioni - di altri paesi - che si trovino in condizioni di difficoltà;
  - II) realizzare, nel territorio nazionale e dell'Unione Europea, attività di formazione, divulgazione e studio delle problematiche dei paesi in via di

sviluppo per approfondire e facilitare la conoscenza tra i popoli e gli scambi interculturali tra le diverse sensibilità umane;

III) organizzare, per i propri associati e per la collettività, momenti di riflessione ed approfondimento su tematiche di carattere esistenziale rivolti a tutti (credenti e non credenti) per accrescere la sensibilità e la consapevolezza dei soggetti coinvolti;

2. In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

a) sensibilizzare la collettività sulle condizioni di vita e sulle problematiche sociali delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo;

b) predisporre strumenti ed iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà, della partecipazione, della pace e della sostenibilità;

c) sostenere e valorizzare il patrimonio culturale dei paesi interessati, sia per tutelarne l'identità particolare, sia quale fonte di occupazione, reddito e quindi sviluppo del paese stesso;

d) promuovere azioni per lo sviluppo e la tutela dei diritti umani fondamentali, della dignità e del valore della persona umana, nonché dell'eguaglianza dei diritti;

e) promuovere azioni volte a favorire l'autonomia e l'indipendenza economica delle popolazioni dei paesi interessati.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dagli eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere

rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata - e congruamente documentate - ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

### **ART. 3**

#### **ATTIVITÀ SOCIALI**

1. Per la realizzazione dei suoi scopi sociali l'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) progettare e realizzare, dietro richiesta e in collaborazione con i beneficiari, quanto segue: pozzi, orti comunitari, strutture scolastiche e sanitarie, laboratori per la formazione professionale ecc.;
- b) sostenere lo sviluppo delle piccole comunità attraverso operazioni di microcredito;
- c) consegnare veicoli per le emergenze sanitarie a strutture ospedaliere, missioni o comunità lontane da strutture sanitarie;
- d) consegnare attrezzature e/o macchine industriali per lo svolgimento di attività artigianali e manifatturiere;
- e) produrre libri, materiale audio-visivo e organizzare incontri volti alla sensibilizzazione della cittadinanza italiana (studenti, viaggiatori, volontari ecc.) sui problemi delle aree di intervento;
- f) organizzare corsi di formazione per volontari e soci;
- g) collaborare con altre associazioni, organizzazioni o privati che si prefiggono i medesimi obiettivi;
- h) ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.

2. Le attività dell'associazione sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti e volontari.

#### **ART. 4**

##### **RISORSE ECONOMICHE**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi dei soci;
- b) contributi da parte dei sostenitori;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato e/o dell'Unione Europea e/o di altre istituzioni sovranazionali, di enti e/o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) entrate derivanti dall'organizzazione di feste, manifestazioni culturali, manifestazioni ludiche, spettacoli musicali, spettacoli teatrali, e comunque eventi organizzati e realizzati allo scopo di raccogliere fondi per l'Associazione.

2. L'Associazione potrà organizzare attività di raccolta fondi e attività commerciali e produttive marginali, finalizzate al solo raggiungimento degli scopi sociali e/o per autofinanziamento.

## **ART. 5**

### **MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. L'Associazione è composta da Soci ed il loro numero è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
3. Possono presentare domanda di ammissione come Soci le persone fisiche che:
  - a) condividono le finalità e i metodi di lavoro dell'Associazione;
  - b) condividono e accettano i contenuti del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti Interni dell'Associazione;
  - c) si impegnano a lavorare attivamente per lo sviluppo dei progetti e le attività dell'associazione;
  - d) hanno dimostrato interesse e collaborazione fattiva e continuativa alle attività dell'associazione precedentemente al momento della candidatura a Socio.
4. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
5. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

## **ART. 6**

### **CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

1. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
2. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e

deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

3. Sull'eventuale e motivata reiezione di domande da parte del Consiglio Direttivo - in caso di contestazione - si pronuncia l'Assemblea dei soci.

4. La qualità di socio si perde:

a) per recesso volontario, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da parte del socio al Consiglio Direttivo e il recesso avrà decorrenza immediata;

b) per decadenza, con decisione del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

I) trascorsi 6 (sei) mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale dopo il primo sollecito di pagamento;

II) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione.

c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

5. Al verificarsi di condotte riconducibili alle ipotesi c) e d) di cui al precedente comma 4) sarà deliberata l'esclusione del socio.

6. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendone facoltà di replica.

7. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

## **ART. 7**

### **DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

1. I soci sono obbligati:

- a) a collaborare attivamente allo sviluppo dell'Associazione e rispettare gli impegni di responsabilità presi con la medesima;
- b) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- c) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- d) a versare la quota associativa;
- e) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2. Viene fatta salva ogni azione civile e penale nei confronti del Socio che trattenga indebitamente somme destinate all'Associazione e che in qualunque modo violi le normative penali e civili poste a tutela dell'integrità della stessa.

3. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

## **ART. 8**

### **I SOSTENITORI**

1. I Sostenitori sono coloro che, con libera donazione, sostengono le attività dell'Associazione, dalla quale hanno diritto ad essere informati riguardo ai

progetti da realizzare e realizzati, nonché dei risultati conseguiti.

2. I Sostenitori possono godere dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa vigente per le donazioni e altre erogazioni effettuate a favore dell'Associazione e/o a sostegno dei singoli progetti individuati.

#### **ART. 9**

##### **I VOLONTARI**

1. L'Associazione si avvale della collaborazione di Volontari.

2. I Volontari sono persone fisiche che, pur non essendo soci, condividono i contenuti del presente Statuto, le finalità e i metodi di lavoro dell'Associazione e per questo si impegnano attivamente per lo sviluppo dei progetti e delle attività dell'Associazione.

3. L'attività di volontariato non sarà retribuita in alcun modo, neppure dagli eventuali beneficiari. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e dimostrate per l'attività prestata, previa idonea documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

4. I Volontari devono disporre di copertura assicurativa.

5. Tutti i dati personali relativi al volontariato saranno raccolti e trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e saranno impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del Volontario stesso.

#### **ART. 10**

##### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;



- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Comitato di Sorveglianza, se nominato.

## **ART. 11**

### **L'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, riferita ad ogni specifica convocazione; ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, o almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo, o la totalità dei membri del Comitato di Sorveglianza o, infine, un decimo dei Soci ne facciano richiesta.
3. L'Assemblea è convocata mediante avviso sul sito internet dell'associazione almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione e spedito - almeno 8 giorni prima della data fissata - via mail ai soci che abbiano comunicato l'indirizzo di posta elettronica e attraverso la posta ordinaria per chi non disponga di un indirizzo mail.
4. La convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi verrà designato, per alzata di mano a maggioranza, dai soci presenti in Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea individuerà il segretario, che avrà il compito di verbalizzare.

6. Le votazioni vengono svolte per alzata di mano, salvo che almeno 1/3 (un terzo) dei soci richieda lo scrutinio segreto.
7. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
  - a) approva il bilancio ad ogni esercizio;
  - b) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo;
  - c) elegge, anche fra non soci, gli eventuali componenti del Comitato di Sorveglianza;
  - d) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  - e) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
  - f) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
  - g) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
8. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
9. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti e/o rappresentati almeno 1/3 più uno dei soci.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## **ART. 12**

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici), nominati dall'Assemblea dei soci e in ogni caso in numero dispari. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un eventuale Tesoriere.
4. Al Consiglio Direttivo spetta di:
  - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) predisporre il bilancio;
  - c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
  - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea dei soci;
  - f) proporre l'entità della quota sociale che sarà deliberata dall'Assemblea Ordinaria;

- g) promuovere l'attività assistenziale, sociale, solidaristica dell'Associazione in conformità ai principi del presente Statuto;
- h) formulare programmi dettagliati nel rispetto delle priorità degli obiettivi indicati dall'Assemblea;
- i) deliberare sull'espulsione dei Soci nei casi previsti dal presente Statuto.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri (quorum costitutivo) ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti (quorum deliberativo).

7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

8. Ciascun consigliere, o l'intero Consiglio Direttivo, cessano alla scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per sfiducia nei loro confronti espressa dall'Assemblea Straordinaria.

### **ART. 13**

#### **IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di

presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, fra i propri membri, con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. Resta in carica, salvo dimissioni volontarie, per un periodo di 2 (due) anni ed è rieleggibile.

3. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

5. La carica di Presidente cessa alla scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per sfiducia nei suoi confronti espressa dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza espressa dai 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

#### **ART. 14**

##### **COMITATO DI SORVEGLIANZA**

1. Il Comitato di Sorveglianza - se l'Assemblea provvederà a nominarlo - è costituito da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea tra persone, anche non socie, ma che non ricoprono anche altre cariche all'interno dell'Associazione. I membri del Comitato di Sorveglianza restano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o impedimento di uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a nominare i sostituti necessari, tra i primi non eletti per quest'organo. Qualora non sia possibile attuare detta modalità si procederà ad una nuova elezione per sostituire i componenti venuti a mancare.

2. Il Comitato di Sorveglianza, nel rispetto degli altri organi sociali, vigila:

- a) sul rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
  - b) sulla correttezza amministrativa delle attività svolte dall'Associazione;
  - c) sulla coerenza dell'Associazione nel perseguimento dei suoi fini istituzionali;
  - d) sulla correttezza contabile dell'Associazione.
3. Il Comitato di Sorveglianza può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto; agisce su sua iniziativa o qualora venga a ciò richiesto, in forma scritta e con specificazione dei rilievi, da un altro organo dell'Associazione o da almeno 1/5 dei soci.
4. Il Comitato di Sorveglianza riferisce almeno annualmente all'Assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio.

#### **ART. 15**

##### **GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

#### **ART. 16**

##### **BILANCIO CONSUNTIVO**

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, in cui vengono riportate tutte le donazioni, i contributi e i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. L'assemblea ordinaria delibera sulla destinazione degli eventuali utili

che dovranno essere utilizzati in ogni caso in armonia con le finalità statutarie.

4. È assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra soci.

#### **ART. 17**

##### **NORMA FINALE**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

#### **ART. 18.**

##### **RINVIO E CLAUSOLA DI MEDIAZIONE**

- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
- 2) Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo di mediazione autorizzato ai sensi della vigente normativa.

#### **ART. 19**

##### **ESENZIONE**

Ai sensi dell'art. 8, primo comma della legge n. 266/1991, gli atti dell'Associazione sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Firme dei soci fondatori